

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 06.11.2008

Oggetto: Protocollo d'intesa finalizzato alla costituzione del coordinamento Politiche Giovanili territorio U.L.S.S. 21.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra le attività istituzionali degli Enti locali assume particolare valore il sostegno degli interessi e la cura delle problematiche inerenti alla popolazione giovanile;

CONSIDERATO che gli Enti comunali appartenenti al bacino Ulss 21, al fine di valorizzare al massimo le azioni di sostegno in favore della popolazione giovanile del loro territorio, hanno interesse ad individuare forme di coordinamento delle attività e delle scelte politiche aventi ricadute nell'ambito giovanile stesso;

PRESO ATTO dell'esistenza di un Coordinamento operante a livello provinciale ed incardinato presso la Provincia di Verona ma ritenuto, altresì, di fondamentale importanza promuovere un'ulteriore e più marcata collaborazione tra Comuni operanti in una zona specifica della Provincia, ossia il Basso Veronese, con caratteristiche ed esigenze in parte diverse da quelle di altri territori;

RITENUTO di dover ricercare una forma di coordinamento che, da un lato, rappresenti l'opportunità per tutti gli Enti coinvolti, di raggiungere migliori standard di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa rivolta alle politiche giovanili e, dall'altro, non costituisca un vincolo limitante l'autonomia discrezionale di ogni Ente;

RICHIAMATO lo schema di Protocollo d'intesa per l'organizzazione del Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili fra i Comuni del bacino Ulss 21, allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa e considerato meritevole di accoglimento in quanto garantisce il giusto temperamento delle due diverse esigenze sopra indicate;

EVIDENZIATO che, al fine di dare luogo ad una prima fase sperimentale per verificare sul campo le implicazioni e le opportunità, si trova conveniente aderire al citato protocollo;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma n. 1, del T.U. 18 agosto 2000, D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio competente per la regolarità tecnica, mentre non viene espresso il parere di regolarità contabile del dirigente di ragioneria, in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato Protocollo d'intesa per l'organizzazione del Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili del bacino Ulss21;

2. DI DARE INCARICO all'Assessore alle Politiche Giovanili Dott. Michele Caneva di attivarsi per la buona riuscita del progetto e la piena partecipazione di questo Ente al Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili del bacino Ulss21;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL BACINO ULSS 21

Capo I – INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

Preso atto dell'esistenza di un Coordinamento operante a livello provinciale ed incardinato presso la Provincia di Verona;

Tenuto conto dell'importanza che esso ricopre ai fini di uno sviluppo sinergico delle azioni rivolte alla popolazione giovanile del territorio;

Ritenuto altresì di fondamentale importanza promuovere un'ulteriore e più marcata collaborazione tra Comuni operanti in una zona specifica della Provincia, ossia il Basso Veronese, con caratteristiche ed esigenze in parte diverse da quelle di altri territori;

è costituito il Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili del bacino Ulss 21

comprendente i Comuni indicati nell'elenco allegato che hanno espressamente approvato il seguente Protocollo. L'elenco potrebbe subire variazioni in rapporto all'ingresso successivo di altri Comuni interessati o all'uscita di alcuni dei sottoscrittori.

Art. 2 - OGGETTO E SCOPI

Il presente Protocollo d'intesa disciplina una condivisa forma di organizzazione del Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili del bacino Ulss 21 tra tutti i Comuni aderenti.

Il Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili del bacino Ulss 21 si costituisce per programmare azioni in forma coordinata tra i diversi Comuni, allo scopo di promuovere politiche di maggior sostegno verso la popolazione giovanile.

Questo primo nucleo operativo potrà fornire maggiore efficacia ed efficienza alle politiche promosse dagli enti sovraordinati (in particolare Provincia e Regione) da un lato, garantendone la taratura in un ambito omogeneo; dall'altro consentirà di programmare anche autonomamente azioni a favore della popolazione giovanile, superando la ristrettezza di progettualità comunali, e non vincolando la presenza di azioni intercomunali alla sola concomitanza con bandi di finanziamento provinciali, regionali o nazionali.

Capo II - ORGANI

Organi del Coordinamento Territoriale sono:

- L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;
- IL DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO;
- IL PRESIDENTE COORDINATORE.

Art. 3 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

A) Composizione

L'Assemblea è composta dagli amministratori comunali (assessori o consiglieri) con delega alle Politiche giovanili espressamente incaricati dai rispettivi Sindaci. L'adesione dell'Ente locale al Coordinamento territoriale per le Politiche giovanili avviene con deliberazione da parte della Giunta comunale.

La semplice adesione al Coordinamento non comporta per l'Ente locale alcun onere economico.

Ogni Comune può recedere dal Coordinamento con semplice richiesta scritta al Presidente presentata dal proprio rappresentante. La decisione diverrà irrevocabile solo al momento della deliberazione favorevole al recesso da parte della rispettiva Giunta comunale.

B) Competenze

L'Assemblea generale ha il compito di individuare le linee guida di azione annuali e pluriennali (successivo triennio) ed indicare le fonti di copertura economica per le attività promosse dal Coordinamento territoriale. Rimane intatta in ogni caso la possibilità per ogni singolo Ente di perseguire in piena autonomia specifiche progettualità.

Essa ha funzione propositiva e deliberativa nei confronti dell'attività del Direttivo di Coordinamento e del Presidente.

C) Modalità di funzionamento

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, su iniziativa del Presidente del Coordinamento che la convoca con avviso notificato mediante comunicazione scritta almeno dieci [10] giorni prima della seduta.

Può essere convocata in seduta straordinaria, senza particolari formalità (anche con convocazione telefonica), su iniziativa del Direttivo di Coordinamento o del Presidente coordinatore o di un terzo [1/3] dei componenti dell'Assemblea generale qualora sia necessario provvedere alla risoluzione di questioni funzionali al prosieguo dell'attività del Coordinamento o per la rielezione del Direttivo ridottosi sotto il numero minimo dei membri.

Il quorum minimo per ritenere valida la seduta è dato dalla presenza dei componenti rappresentanti la metà più uno dei comuni aderenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta (50% + 1 dei presenti) anche con semplice alzata di mano. Sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea in particolare le seguenti materie:

- Approvazione dei piani annuali e/o pluriennali;
- Approvazione di singole progettualità;
- Approvazione del Piano economico per ogni singola progettualità;

Prima di procedere alla votazione il Presidente dovrà aver esperito ogni tentativo per conseguire l'unanimità.

D) Adesione a singole progettualità

Ogni Comune facente parte del Coordinamento **è libero di non aderire a progettualità specifiche** dandone comunicazione scritta al Presidente.

La richiesta formale di adesione, contenente una relazione esaustiva sul progetto e l'indicazione chiara dell'importo di spesa che il singolo Comune è chiamato a sostenere, è inoltrata via fax dallo stesso Presidente a ciascun Comune subito dopo la deliberazione favorevole da parte dell'Assemblea dei Soci. L'impegno ad aderire si perfeziona solo ed esclusivamente con l'invio al Presidente del Coordinamento della richiesta di adesione controfirmata dal Sindaco di ciascun Comune.

Sia il diniego che l'accettazione dovranno pervenire al Presidente entro un termine ragionevole che sarà di volta in volta preliminarmente stabilito dall'Assemblea stessa ed indicato nella richiesta formale di adesione.

Il rifiuto ad aderire comporta la perdita del diritto di incidere attivamente sullo sviluppo e sull'attuazione della specifica attività.

Nel caso in cui uno o più Comuni non aderiscano ad uno specifico progetto, lo stesso viene modificato nella parte programmatica ed economica dal Direttivo in proporzione alle quote che avrebbero dovuto essere coperte dai Soci non aderenti. Se tale modifica dovesse comportare un aumento di oneri a carico dei Comuni aderenti, il Presidente dovrà ripresentare ai Sindaci la richiesta formale di adesione nelle modalità indicate al comma 2 e 3, lettera "D" di questo articolo.

L'adesione a singole progettualità, anche durante la fase esecutiva, da parte di Comuni non facenti parte del Coordinamento è subordinata al voto favorevole da parte dell'Assemblea generale. Tale approvazione verte su una relazione tecnica presentata dal Direttivo circa l'attuabilità di un'estensione territoriale dello specifico progetto ed i relativi oneri in carico al Comune entrante.

Art. 4 - IL DIRETTIVO DI COORDINAMENTO

A) Composizione

Il Direttivo di Coordinamento è composto da un minimo di tre [3] a un massimo di sette [7] amministratori scelti tra i Comuni aderenti, che liberamente ritengono di candidarsi. All'atto di candidatura gli aspiranti dovranno presentare un programma di mandato da proporre all'Assemblea.

Il numero effettivo di membri del Direttivo di Coordinamento viene di volta in volta stabilito dall'Assemblea dei Soci prima della votazione, ma non potrà essere superiore ad un terzo [1/3] del numero dei componenti dell'Assemblea.

Nella composizione del Direttivo, ai fini di una più appropriata rappresentatività, si cercherà di garantire la rappresentanza delle diverse zone del territorio. Si dovrà inoltre cercare di fornire rappresentanza paritaria tra i Comuni di piccole, medie e grandi dimensioni (intendendo per dimensioni quelle determinate dal numero di cittadini ivi residenti).

B) Modalità di nomina

Il Direttivo di Coordinamento è eletto dall'Assemblea generale dei Comuni che hanno approvato, con propria deliberazione, il presente Regolamento. Ogni Comune potrà esprimere non più di una preferenza.

Alla votazione, che si svolgerà a scrutinio segreto, sono ammesse deleghe, compilate su modulo apposito, ad altri amministratori dello stesso Comune di appartenenza del delegante ed anche a rappresentanti di altri Comuni soci.

Vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti validamente espressi, sino a coprire il numero dei componenti stabilito; in caso di parità si provvederà a scegliere in base ai criteri che saranno definiti prima della votazione.

C) Durata

Il Direttivo di Coordinamento dura in carica tre [3] anni.

Un membro del Direttivo di Coordinamento può recedere in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Presidente coordinatore.

Un membro del Direttivo di Coordinamento, nel caso in cui risulti assente ingiustificato per più di tre volte consecutive alle riunioni, decade dall'incarico salvo contraria delibera dello stesso Coordinamento territoriale.

In caso di recesso o decadenza dei componenti subentrano, fino alla scadenza naturale, i primi non eletti.

Il Direttivo di Coordinamento è sciolto qualora si scenda sotto i tre membri; in questo caso il Presidente coordinatore, o comunque il restante Direttivo di Coordinamento, provvederà ad avviare la procedura di rielezione entro un mese dalla data di presa d'atto dello scioglimento anticipato del Direttivo di Coordinamento.

Per la procedura di convocazione dell'Assemblea Generale per eleggere il Direttivo di Coordinamento:

1. il Direttivo di Coordinamento in carica notifica attraverso lettera ordinaria il suo rinnovo almeno dieci [10] giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale avente come ordine del giorno l'elezione del Direttivo di Coordinamento.
2. il Direttivo di Coordinamento raccoglie eventuali candidature dei soci per il suo rinnovo fino al giorno stesso dell'Assemblea Generale.

D) Competenze

Il Direttivo di Coordinamento ha come scopi:

- Elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea generale un Piano annuale e/o pluriennale (possibilmente in tempo utile per giungere all'approvazione dello stesso entro il 15 dicembre di ogni anno). Tale Piano dovrà attenersi alle linee guida indicate nella programmazione pluriennale e presentare un livello di determinatezza utile a procedere con celerità alla fase esecutiva. Il Piano programmatico, che dovrà essere affiancato da un Piano economico, potrà essere presentato in una o più versioni per consentire maggiore scelta all'Assemblea.
- Ricerare forme di sostegno anche economico da parte di altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
- Dare attuazione, nello svolgimento di ogni sua attività, alle linee guida approvate dall'Assemblea generale;

- Adottare un Piano esecutivo di interventi su base annuale. Promuovere, valorizzare ed organizzare ogni iniziativa utile all'attuazione di azioni dirette a favorire le occasioni di crescita e di sviluppo della realtà giovanile;
- Effettuare un'analisi costante e continuativa del territorio al fine di individuare nuovi bisogni ai quali il Coordinamento territoriale può offrire una risposta;
- Approvare una rendicontazione a cadenza annuale;
- Ricepire le tendenze di sviluppo e le necessità di servizi emergenti;
- Garantire l'informazione e lo sviluppo dell'Assemblea generale;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esigenze delle istanze giovanili;

E) Modalità di funzionamento

Le riunioni del Direttivo di Coordinamento vengono di volta in volta fissate dallo stesso al termine di ogni incontro, con cadenza non superiore ai tre [3] mesi; spetta al Presidente coordinatore convocare i membri con mezzi idonei e anticipare o posticipare tali date in funzione di esigenze particolari.

Alle riunioni del Direttivo di Coordinamento non sono ammesse deleghe e lo stesso risulta validamente riunito qualora siano presenti alle riunioni, regolarmente convocate, almeno la metà dei suoi componenti o la metà arrotondata all'unità superiore se il numero è dispari.

Le decisioni del Direttivo di Coordinamento sono valide se assunte dalla maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il parere del Presidente coordinatore.

Delle riunioni viene redatto verbale che verrà conservato presso la sede del Direttivo di Coordinamento e trasmesso in copia a tutti i soci dell'Assemblea (via mail o via fax).

In caso di assenza del Presidente coordinatore, il Vice Presidente ne fa le veci con medesimi compiti e funzioni.

Il Direttivo di Coordinamento può costituire, per specifici argomenti, apposite commissioni, composte da almeno un membro del Direttivo e da eventuali membri esperti esterni allo stesso.

Il lavoro dei membri del Direttivo è da ritenersi a titolo gratuito, fatti salvi eventuali e straordinari rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni (es. missioni di rappresentanza), preventivamente approvati dall'Assemblea che dovrà contestualmente indicare la copertura economico-finanziaria.

Art. 5 - IL PRESIDENTE COORDINATORE

Il Direttivo di Coordinamento nomina a maggioranza il Presidente coordinatore e il Vice Presidente coordinatore scegliendoli al suo interno; essi rimangono in carica per tutta la durata del Direttivo di Coordinamento.

Qualora il Presidente coordinatore rinunci all'incarico o sia permanentemente impossibilitato a svolgerlo, il Direttivo di Coordinamento provvede alla nomina di un nuovo Presidente coordinatore che resta in carica per la durata residua del Direttivo di Coordinamento.

Il Presidente coordinatore ha funzioni di organizzazione dei lavori del Direttivo di Coordinamento e dell'Assemblea generale: in particolare egli si impegna a ricercare il più ampio consenso su ogni decisione da assumere, puntando al raggiungimento dell'unanimità.

Il Presidente si impegna ad instaurare un rapporto intenso e collaborativo con soggetti terzi, siano essi enti pubblici, associazioni rappresentative del territorio, soggetti privati. Ciò dovrà garantire una costante ed esaustiva informazione a tutti i soci circa le diverse opportunità (soprattutto di natura finanziaria) di cui possano beneficiare anche singolarmente gli Enti associati o le comunità da essi rappresentate.

Capo III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 6 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA

Gli Uffici di segreteria riguardanti l'ordinaria amministrazione saranno svolti dagli Uffici amministrativi del Comune rappresentato dal Presidente.

Per specifiche progettualità gli Uffici di segreteria dovranno essere svolti dagli Uffici amministrativi del Comune individuato come capofila, che potrà corrispondere anche all'Ente di cui è esponente il Presidente. Al fine di non gravare eccessivamente un singolo Comune, si dovrà cercare di garantire un'adeguata rotazione nell'individuazione del Comune capofila.

Per tali funzioni non è prevista alcuna indennità.

Art. 7 - FONDI DISPONIBILI

I Fondi destinati alle attività promosse dal Coordinamento territoriale sono determinati dall'Assemblea generale principalmente in proporzione al numero di abitanti di ciascun Comune aderente allo specifico progetto, ma con adattamenti che consentano una perequazione tra diversi Enti.

Il calcolo degli oneri gravanti su ciascun Comune aderente ad una singola progettualità viene effettuato dividendo una percentuale variabile tra il 30% ed il 40% dell'importo totale in parti eguali tra detti Comuni. La rimanente parte di oneri viene suddivisa tra gli Enti stessi in proporzione al numero di abitanti.

A tale meccanismo di calcolo si potrà derogare in casi specifici solo con voto unanime espresso da parte dell'Assemblea del Coordinamento.

L'importo stanziato da ogni Comune rimane nella disponibilità di Bilancio del Comune stesso e sarà esclusivamente vincolato all'attuazione degli interventi stabiliti dal Direttivo nell'ambito della specifica progettualità.

Per l'erogazione della quota si procede solo a presentazione di bilancio consuntivo del progetto o di una fase di esso, rimodulando l'importo sulle effettive esigenze di copertura e tenendo come massimo insuperabile la cifra inizialmente impegnata.

Gli eventuali fondi che il Direttivo riuscirà ad incamerare da soggetti terzi saranno accreditati nel bilancio del Comune capofila dei progetti finanziati. Tali fondi potranno alternativamente abbattere l'onere a carico dei Comuni aderenti al progetto o contribuire ad espandere la portata e la qualità del progetto stesso: su tale scelta si esprime l'Assemblea con voto favorevole dei due terzi [2/3] dei votanti.

Il Presidente ed il Direttivo cercheranno di individuare con certezza e precisione fonti alternative o complementari alla contribuzione da parte dei Comuni prima della presentazione del piano annuale o della singola progettualità, al fine di consentire una più organica valutazione da parte dell'Assemblea generale.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – MODIFICHE

Al presente Protocollo potranno essere apportate modifiche con accettazione da parte dei due terzi dei Comuni facenti parte del Coordinamento.

Il testo modificato dovrà essere inoltrato con tempestività via fax dal Presidente a ciascun Comune dopo la deliberazione favorevole da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 – DURATA

Il presente Coordinamento potrà essere sciolto solo per volontà espressa ed unanime dei Comuni aderenti.

Capo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I – APPLICAZIONE E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO IN FASE SPERIMENTALE

Il presente Protocollo viene concepito al fine di disciplinare rapporti di collaborazione già in essere tra i comuni dell'Ulss21. Le disposizioni previste da questo testo potranno subire deroghe e le stesse disposizioni potranno essere modificate con procedure semplificate nelle prime fasi di vita del Coordinamento, al fine di consentire il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dello spirito di collaborazione instaurato.